

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di assemblea n° 1/2023

Il giorno 5 del mese di gennaio dell'anno 2023, alle ore 18.00, presso la sede sociale dell'Associazione, sita in Lucca alla via per Camaiore n. 720,

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione **AltaMente Differente APS** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Modifica dello statuto associativo;
- 2) Nomina nuovi membri del Consiglio direttivo;
- 3) Approvazione della nuova sede legale e operativa;
- 4) Varie ed eventuali.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, si tiene in forma telematica con la presenza nel luogo indicato di Manuela Cianella – Presidente e la presenza tramite collegamento tramite piattaforma Zoom degli altri associati.

Assume la presidenza dell'assemblea Manuela Cianella che propone come segretaria verbalizzante Roberta Galfione, che accetta.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata agli associati in data 23 Dicembre 2022, alla quale sono state allegate le informazioni necessarie per la partecipazione telematica e la documentazione utile alle discussioni e votazioni assembleari.

Sono presenti o rappresentati per delega n. **38** associati su **48** aventi diritto.

La Presidente pertanto constata che l'Assemblea è validamente costituita per deliberare su tutti i punti all'Ordine del giorno, comprese le modifiche statutarie, come previsto dall'art. 7 dello Statuto vigente alla data odierna.

La presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente Manuela Cianella la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. In particolare, l'esigenza di modificare lo Statuto nasce dalla necessità di variare la sede legale dell'Associazione e dalla decisione di diventare Ente del Terzo Settore con il conseguente adeguamento dello Statuto al D.Lgs. N. 117/2017. La Presidente comunica all'Assemblea che l'Associazione rispetta gli elementi essenziali dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore e che è stata individuata quale categoria di appartenenza l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

Al termine della presentazione la Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D. Lgs. 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere personalmente o eventualmente mediante l'assistenza di intermediari abilitati, alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.Lgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) Nomina nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola la presidente Manuela Cianella la quale fa presente che è necessario rinnovare con incarico triennale il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Propone a tal fine i seguenti membri:

Cianella Manuela – nata a Milano il 23/09/1975, residente in via per Camaiore 720, 55100 - Lucca, Codice Fiscale: CNLMNL75P63F205W

Di Dio Francesca – nata a Livorno il 23/06/1978, residente Via Vittorio Giambruni 14, 57128 Livorno, Codice Fiscale: DDIFNC78H63E625P

Galfione Roberta - nata a Noale il 17/12/1974, residente in Via del Bocciole 5, 25080 Manerba del Garda, Codice Fiscale: GLFRRT74T57F904T

Riceputi Marco nato a Milano il 31/05/1969, residente in via per Camaiore 720, 55100 - Lucca, Codice Fiscale: RCPMRC69E31F205Q

Al termine della discussione si procede con il voto. L'assemblea all'unanimità decide relativamente al primo punto di approvare il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone proposte, con durata del mandato fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

3) Approvazione della nuova sede legale e operativa

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola la presidente Manuela Cianella quale fa presente che è necessario variare la sede legale e operativa dell'associazione dopo le dimissioni del Socio Fondatore Giulia Cavallo.

Propone quale sede legale e operativa dell'Associazione Via per Camaiore 720, 55100 - Lucca

L'assemblea all'unanimità decide relativamente al terzo punto di approvare la variazione della sede legale e operativa dell'associazione in Via per Camaione, 720 - 55100 Lucca.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.05 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente

Manuela Cianella

Il Segretario

Roberta Galfione

STATUTO**dell'Associazione di Promozione Sociale****"altaMente differente APS"****ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), un'Associazione di Promozione Sociale sotto la seguente denominazione: -----

----- **"altaMente differente APS"** -----

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

L'Associazione ha sede in Lucca. Il cambio di sede legale all'interno del Comune di Lucca non comporta modifica statutaria. -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e non ha scopo di lucro diretto né indiretto. -----

ART. 2 SCOPO E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017: -----

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e inter-

venti, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,

e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

2. interventi e prestazioni sanitarie; -----

3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricrea-

tive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo; -----

6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-

spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione

del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

7. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato

del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4,

del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di im-

presa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106. -----

L'Associazione persegue finalità di promozione e diffusione della cultura

della neurodiversità, attraverso l'organizzazione di servizi, eventi e pro-

getti educativi e pedagogici, per bambini ed adulti, tesi a valorizzare

l'unicità di ciascun individuo, grazie al potenziamento dei talenti specifici, la comprensione e gestione delle difficoltà e la valorizzazione delle diversità, al fine di fornire gli strumenti necessari affinché ciascun individuo possa esprimere compiutamente il proprio potenziale umano, cognitivo e creativo. -----

L'associazione, nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta a promuovere e valorizzare la cultura della neurodiversità e le attività pratiche ad esso collegate, utili ad una sua piena realizzazione, secondo il principio del rispetto e del potenziamento delle diversità che caratterizzano ciascun individuo. -----

In particolare, l'associazione svolgerà attività di formazione, educazione parentale, educazione cognitivo affettiva, mentoring individuale e familiare, parent training, school tutoring, supporto per bambini ed adulti multieccezionali, attraverso l'organizzazione di progetti a breve e lungo termine. -----

Per meglio perseguire le sue finalità l'associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'associazione. -----

L'associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo de-

putato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione può altresì svolgere - a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. -----

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati. -----

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati

rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.

117. -----

ART. 3 ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e si riconoscano nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto potranno divenire soci solo previo parere favorevole di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi. -----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chie-

dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in merito in occasione della prima convocazione utile. -----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. -----

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. -----

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. -----

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà renderli disponibili per la consultazione entro 90 giorni dalla richiesta. -----

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 PERDITA QUALIFICA ASSOCIATO

La qualifica di socio si perde per: -----

- Decesso; -----
- Mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine della scadenza: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale; -----
- Recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -----
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

ART. 6 ORGANI

Sono organi dell'associazione: -----

- l'Assemblea degli associati; -----
- il Consiglio Direttivo; -----

- il Presidente; -----

- l'Organo di controllo (qualora eletto). -----

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente l'indicazione del luogo (o, qualora prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà), della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli associati. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo; -----

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa; -----

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge

o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa; -----

- approva il bilancio consuntivo e, quando la sua redazione sia obbli-

gatoria per legge o ritenuta opportuna, il bilancio sociale; -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di

esclusione dall'associazione; -----

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costi-

tutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza

(in proprio o per delega) di almeno la metà degli associati, e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano

la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. -----

L'Assemblea Straordinaria, da convocarsi con le medesime modalità previste

per quella ordinaria: -----

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissio-

ne dell'associazione. -----

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli as-

sociati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: -----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o in base al presente Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associati-

vi. In particolare, sono compiti di questo organo: -----

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; -----

- stabilire annualmente l'entità della quota associativa; -----

- predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; -----

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; -----

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione; -----

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; -----

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto. -----

- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 9.

Tra essi, l'assemblea nomina il Presidente e il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria con modalità proprie di tale assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo. Gli am-

nistratori sono scelti tra le persone fisiche associate, in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero indicate dagli enti associati: si

applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di

decadenza. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. -----

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante avviso inviato a mezzo e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronica contenente l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. In apertura di ogni riunione il Presidente nomina tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. -----

La seduta è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: --

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. -----

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo. Rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni volontarie, almeno un mese prima, il Presidente uscente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. -----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico il cui unico componente deve essere individuato tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397 c. 2 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore. -----

ART. 11 ORGANO DI REVISIONE

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

ART. 12 PATRIMONIO

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgi-

mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

ART. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.-----

ART. 15 BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre

all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

ART. 16 SCIoglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.-----

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.-----

ART. 17 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.-----